

Allegato "B" all'atto raccolta n. 4744

**STATUTO DELL'ENTE BILATERALE DI SETTORE
DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE**

Art. 1 - COSTITUZIONE

In attuazione di quanto stabilito all'art. 1 bis del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dell'industria alimentare (di seguito il "CCNL del 31 luglio 2020") e di quanto previsto nell'Accordo Sindacale per la costituzione dell'EBS del 22/9/2022, è costituito l'"**Ente Bilaterale di Settore**" (di seguito denominato l'"EBS" o l'"Ente") tra ANCIT, ANICAV, ASSICA, ASSITOL, ASSOBIIBE, ASSOBIRRA, ASSOLATTE, FEDERVINI, MINERACQUA, UNAITALIA, UNIONE ITALIANA FOOD (di seguito individuate come le "Organizzazioni datoriali") e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL (di seguito individuate come le "Organizzazioni dei lavoratori).

L'EBS è una istituzione bilaterale, pariteticamente gestita, costituita nella forma dell'associazione senza personalità giuridica ex art. 36 e ss. c.c. e non persegue scopo di lucro.

Art. 2 - SEDE E DURATA

L'Ente ha sede a Roma. La durata dell'Ente è illimitata.

Art. 3 - SCOPI E FINALITÀ

L'EBS, in conformità a quanto stabilito dal CCNL, è costituito con le finalità di valorizzare il comune impegno a realizzare le attività bilaterali più utili ad assicurare ai lavoratori dell'industria alimentare servizi ed interventi di sostegno o di integrazione al reddito; rispondere adeguatamente alle sfide del mercato mediante miglioramenti di efficienza gestionale, di qualità dei prodotti e incrementi di produttività e di redditività e assicurando lo sviluppo della capacità competitiva delle imprese che costituisce condizione essenziale anche in considerazione della progressiva globalizzazione dei mercati e del processo di integrazione europea, per confrontarsi validamente con la concorrenza interna ed internazionale; salvaguardare il normale svolgimento dell'attività produttiva ed assicurare maggiore certezza alla programmazione dei costi aziendali, assecondando la positiva evoluzione e attuazione, nelle diverse realtà merceologiche e aziendali, dei processi di ristrutturazione, di innovazione e di sviluppo, in un quadro volto a perseguire la ottimizzazione delle risorse, la valorizzazione del fattore umano e le possibilità di promozione dell'occupazione.

In particolare, oltre a quanto indicato sopra, l'EBS persegue i seguenti scopi:

- attua le previsioni di cui all'art. 1 bis del CCNL Industria Alimentare;
- assicura e gestisce le integrazioni contrattuali a sostegno

della maternità e paternità di cui all'art. 1 bis c. 1 del CCNL, nonché misure di sostegno economico alla genitorialità e alla famiglia avuto riguardo soprattutto a situazioni di fragilità;

- assicura e gestisce interventi di sostegno economico diretto e indiretto per le vittime di violenza di genere di cui all'art. 1 bis c. 1 del CCNL;

- assicura la realizzazione di iniziative volte alla promozione della bilateralità del settore, di cui all'art. 74 *quinquies* del CCNL, realizzate, in diretta attuazione dei loro scopi istituzionali, dalle Organizzazioni dei lavoratori;

- verifica il versamento integrale da parte delle singole aziende della totalità delle contribuzioni previste in favore dell'EBS stesso, del FASA e della Cassa Rischio Vita;

- dispone ogni ulteriore intervento previsto dal CCNL che le Parti Firmatarie intenderanno delegare all'EBS quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Osservatorio Made in Italy, gli interventi ai sensi dell'art. 1 *quater* del CCNL senza versamenti aggiuntivi da parte datoriale né dai lavoratori, nonché la sottoscrizione - previa valutazione ed ai fini dell'ottenimento di un miglior punteggio - di offerte presentate da aziende associate in risposta a bandi pubblici.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'EBS potrà dotarsi delle necessarie strutture operative e porre in essere tutte le più opportune iniziative.

Alcune delle attività sopra indicate, svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, saranno svolte per il tramite delle Organizzazioni dei Lavoratori.

Art. 4 - SOCI

Per poter acquisire e mantenere la qualifica di socio dell'EBS è condizione essenziale e preliminare l'aver sottoscritto il CCNL 31 luglio 2020 ed ogni successivo rinnovo in corso di vigenza.

Il mancato verificarsi di tali condizioni comporta l'impossibilità di acquisire o mantenere la qualifica di socio dell'EBS.

Resta ferma l'operatività delle erogazioni bilaterali anche in favore dei soggetti in forza ad Aziende che regolino i rapporti di lavoro mediante l'applicazione del CCNL Industria Alimentare del 31 luglio 2020 e successivi rinnovi, anche se aderenti ad associazioni datoriali prive della qualifica di Socio dell'EBS.

Art. 5 - CONTRIBUZIONE E FINANZIAMENTO

L'EBS trae i mezzi finanziari per conseguire i propri scopi da:

1. contribuzione stabilita dal CCNL per il perseguimento degli scopi attribuiti all'EBS;
2. contributi e sovvenzioni attribuiti da qualsiasi soggetto pubblico e/o privato per il perseguimento degli scopi sociali;

3. donazioni;

4. altri proventi.

Il versamento della contribuzione prevista dal CCNL in favore dell'EBS garantisce la copertura economica al datore di lavoro (fermo restando il rispetto del principio di universalità della contribuzione previsto dall'art. 74 bis del CCNL) e il pagamento di essa da parte delle aziende risponde ad un interesse esclusivo di queste ultime.

La contribuzione ad esclusivo carico delle aziende, di cui al punto 1 del presente articolo, dovrà, inoltre, avvenire secondo il criterio della "forza media". In particolare, gli importi stabiliti dal CCNL da versarsi in tema di bilateralità, e di competenza dell'EBS, verranno moltiplicati per il numero dei dipendenti a tempo indeterminato in forza nel mese precedente rispetto a quello nel quale viene effettuato il versamento, tenuto conto di instaurazioni, cessazioni e/o sospensioni del rapporto di lavoro.

Le prestazioni bilaterali, sulla base di quanto stabilito all'art. 74 bis del CCNL Industria Alimentare 31 luglio 2020, costituiscono un diritto contrattuale di ciascun lavoratore e, salvo le eccezioni stabilite nello stesso CCNL, la contribuzione prevista per tali finalità deve essere intesa, sebbene versata separatamente a ciascun ente competente all'erogazione delle relative prestazioni, come universale e pertanto sarà versata integralmente e contestualmente nelle date previste. Di conseguenza, il mancato o il parziale versamento anche di una sola delle contribuzioni previste agli art. 74 ter, 74 quater e 74 quinquies (eccezion fatta per quelle non obbligatorie ai sensi di CCNL) determina il diritto del lavoratore al versamento da parte dell'azienda di quanto previsto dall'art. 74 bis CCNL e la contestuale impossibilità per gli enti bilaterali di procedere alla erogazione della prestazione.

Art. 6 - PATRIMONIO

Tutti i mezzi patrimoniali dell'Ente, le sue rendite ed i suoi proventi, ogni e qualsiasi entrata che, a qualsivoglia titolo, concorra a incrementare quanto previsto dal precedente articolo 5 e così qualsiasi bene mobile o immobile che, a qualsiasi titolo, sia pervenuto nella disponibilità dell'Ente, compresi i beni realizzati e/o acquisiti con le entrate di cui sopra, sono destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità dell'Ente.

I soci non hanno diritto ad alcun titolo sul Patrimonio dell'Ente sia durante la vita dell'Ente sia in caso di scioglimento dello stesso.

Art. 7 - ORGANI

1. Sono organi dell'Ente:

- l'Assemblea;
- il Comitato di gestione;

- il Presidente e il Vicepresidente;
 - il Collegio dei Sindaci.
2. Tutte le cariche hanno la durata di quattro esercizi, i relativi membri permangono sino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio e sono rieleggibili.
3. La funzione di ciascuno dei componenti degli Organi statutari ha termine nel caso in cui la designazione sia revocata dal Socio che l'aveva espressa ovvero in caso di decadenza e/o dimissioni.
4. La decadenza si verifica laddove il componente dell'Organo risulti assente ingiustificato per almeno tre riunioni consecutive.
5. Nei predetti casi il socio che ne ha effettuato la designazione provvede ad una nuova designazione nel più breve tempo ed in ogni caso entro i sessanta giorni successivi.
6. I sostituti rimangono in carica per la durata del quadriennio in corso.
7. La decadenza da componente dell'Organo comporta altresì la decadenza dalla carica di Presidente o Vicepresidente.

Art. 8 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta in maniera paritetica da n. 24 componenti, 12 dei quali designati, di volta in volta, dalle Organizzazioni dei lavoratori e gli altri 12 designati, di volta in volta, dalle Organizzazioni datoriali, in ragione di un componente per ciascuna di queste ultime, salvo eventuali posti vacanti all'esito di tale meccanismo, che verranno ricoperti sulla base di quanto deciso dalle Organizzazioni datoriali stesse.

Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere i componenti del Comitato di Gestione ed il Collegio dei Sindaci, determinare i relativi eventuali compensi e rimborsi spese, nonché, eventualmente, provvedere alla loro sostituzione;
- b) provvedere all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi redatti dal Comitato di Gestione;
- c) fornire indirizzi al Comitato di Gestione sul raggiungimento degli obiettivi individuati dal CCNL in corso di vigenza, anche sulla base delle risultanze del bilancio annuale;
- d) approvare il regolamento di funzionamento;
- e) deliberare le modifiche dello statuto;
- f) deliberare l'eventuale scioglimento dell'Ente e la nomina dei liquidatori.

L'Assemblea si riunisce ordinariamente due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e, straordinariamente, ogni qualvolta sia ritenuto necessario ed opportuno dal Presidente oppure sia richiesto da almeno 2/3 dei componenti dell'Assemblea o dal Collegio dei Sindaci e delibera, in aggiunta agli argomenti sopra elencati, su ogni altro argomento che le sia sottoposto e che

non sia di competenza esclusiva del Comitato di Gestione.
La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno sette giorni prima di quello per la riunione a mezzo di lettera raccomandata a/r o con qualsiasi altro mezzo idoneo a certificare l'avvenuta ricezione. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza, l'Assemblea è convocata con le medesime modalità almeno 2 giorni prima di quello fissato per la riunione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Ente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Ove anche il Vicepresidente sia impedito, l'Assemblea è presieduta da persona indicata dall'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e le relative deliberazioni sono prese con la maggioranza dei componenti dell'Assemblea.

Le deliberazioni in merito alle modifiche dello Statuto sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei componenti dell'Assemblea.

Le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Ente sono assunte all'unanimità con la presenza di tutti i componenti dell'Assemblea.

I Delegati possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta che deve essere conservata agli atti e non può essere data ad un Amministratore.

Ciascun delegato non può essere portatore di più di due deleghe di rappresentanza.

È consentita ai componenti dell'Assemblea la partecipazione a tutti gli effetti, a distanza, alle riunioni mediante sistemi di collegamento in teleconferenza o in videoconferenza, purché il Segretario affianchi il Presidente nella sede da questi prescelta, che diviene la sede formale della riunione. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in teleconferenza o videoconferenza, dandone atto nel verbale.

Art. 9 - COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di Gestione è composto da n. 6 componenti eletti dall'Assemblea, 3 dei quali espressione delle Organizzazioni dei lavoratori e gli altri 3 espressione delle Organizzazioni datoriali.

Al Comitato di Gestione spetta il compito di individuare e realizzare le azioni necessarie all'attuazione delle previsioni di cui all'art. 1 bis del CCNL Industria alimentare.

Al Comitato di Gestione spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente nel modo più ampio, salvo quelli di competenza dell'Assemblea. In particolare,

spetta al Comitato di Gestione:

- a) predisporre il Regolamento di funzionamento dell'Ente da sottoporre all'Assemblea;
- b) determinare l'ammontare della quota parte di contributo di cui al precedente art. 5 per la copertura delle spese di gestione dell'Ente;
- c) eseguire le delibere assembleari;
- d) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo;
- e) predisporre le modifiche allo Statuto da sottoporre all'Assemblea;
- f) gestire l'Ente in conformità agli scopi sociali ed alla legge, attenendosi alle disposizioni dello Statuto e facendo osservare quanto previsto dal Regolamento di funzionamento;
- g) predisporre quanto necessario per assolvere in modo conveniente e nel rispetto dei principi di economicità ai compiti riguardanti in particolare la gestione amministrativa e contabile, l'analisi dei progetti da approvare, la rendicontazione di quelli in fase di realizzazione e lo svolgimento delle attività bilaterali, attraverso l'adozione di un organigramma che consenta l'adempimento di quanto precede.

Il Comitato di Gestione viene convocato dal Presidente di regola almeno 3 volte l'anno e comunque tutte le volte che lo stesso lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta del Collegio sindacale o di almeno 1/3 dei componenti del Comitato, con le modalità stabilite per la convocazione dell'Assemblea. In caso di inerzia del Presidente, intesa come mancata convocazione del Comitato di Gestione entro 7 giorni dalla richiesta ricevuta, il Comitato di Gestione potrà esser convocato direttamente dal terzo dei componenti del Comitato originariamente richiedenti o direttamente dal Collegio Sindacale.

Le riunioni del Comitato di Gestione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le sue deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei presenti.

È consentita ai componenti del Comitato di Gestione la partecipazione a tutti gli effetti, a distanza, alle riunioni del Comitato, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza o in videoconferenza, purché il Segretario affianchi il Presidente nella sede da questi prescelta, che diviene la sede formale della riunione. Il Presidente accerta l'identità dei componenti del Comitato di Gestione presenti e di coloro che sono collegati in teleconferenza o videoconferenza, dandone atto nel verbale.

Il Comitato nomina un Segretario con funzioni verbalizzanti.

Art. 10 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente e il Vicepresidente sono nominati dal Comitato di Gestione tra i suoi componenti, assicurando l'alternanza

tra i componenti espressi dalle Organizzazioni datoriali e quelli espressi dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Il Presidente rappresenta l'Ente ad ogni effetto di legge di fronte a terzi ed in giudizio e presiede il Comitato di Gestione.

Il Presidente e il Vicepresidente agiscono con poteri e firma congiunta in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o impedimento o espressa delega, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente e il Vicepresidente è sostituito dal componente del Comitato di Gestione più anziano di età.

Art. 11 - COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci è formato da 3 membri, di cui due nominati dall'Assemblea su proposta rispettivamente delle Organizzazioni datoriali e delle Organizzazioni sindacali e da un terzo membro, nominato dall'Assemblea su proposta formulata di comune accordo dagli associati, che svolgerà le funzioni di Presidente del Collegio.

Tutti i componenti sono scelti tra i professionisti iscritti al Registro dei Revisori legali.

Il Collegio dei Sindaci partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato di Gestione.

Al Collegio dei Sindaci spetta il controllo contabile dell'attività dell'Ente per quanto attiene il rispetto della legge, dello Statuto e del Regolamento di funzionamento, con ogni potere di accertamento ed ispezione. Al Collegio, inoltre, può essere attribuita, su delibera dell'assemblea, la revisione legale dei conti.

Il Collegio riferisce all'assemblea sull'esito dell'attività condotta con cadenza annuale in sede di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio. Nel caso vengano rilevate irregolarità, i componenti del Collegio ne informano il Comitato di Gestione e, ove lo ritengano necessario, l'Assemblea.

Il Collegio dei Sindaci si riunirà ogni qualvolta sia convocato dal suo Presidente, o su richiesta di uno dei membri.

Le modalità di convocazione del Collegio sono le medesime di quelle previste per la convocazione del Comitato di Gestione.

Nell'avviso di convocazione può stabilirsi che la riunione si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione di un luogo fisico. In tal caso, nello svolgimento della riunione dovranno essere rispettati i principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario.

Art. 12 - BILANCIO

Gli esercizi finanziari dell'Ente hanno inizio il 1° gennaio

e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine dell'esercizio il Comitato di Gestione provvede alla redazione del bilancio consuntivo.

Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il mese precedente alla chiusura dell'esercizio precedente a quello al quale tale bilancio si riferisce.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 30 aprile dell'anno successivo, con possibilità, in presenza di specifici motivi legati all'oggetto dell'Ente o alla struttura, entro sei mesi e cioè entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 13 - SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Ente, l'Assemblea, con l'unanimità ai sensi dell'art. 8, provvede:

- alla nomina di due liquidatori designati rispettivamente dalle Organizzazioni datoriali e dalle Organizzazioni dei lavoratori di cui all'art. 1 del presente Statuto;
- alla determinazione, all'atto della messa in liquidazione, dei poteri e dei compensi dei liquidatori;

Il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dai liquidatori, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 19 legge 662/1996, come sostituito dall'art. 8 della legge n. 44 del 26 aprile 2012, e successive modificazioni.

Art. 14 - REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

Per l'attuazione del presente Statuto l'Ente si doterà di un Regolamento di funzionamento, che dovrà essere approvato dall'Assemblea su proposta del Comitato di Gestione.

Art. 15 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia ed in particolare le norme in materia di associazioni non riconosciute senza scopo di lucro.

Attestazione di conformità

Copia su supporto informatico in conformità dell'originale cartaceo munito delle prescritte firme, rilasciata per gli usi di cui all'art. 5 all. B al d.p.r. 642/1972 o esente da imposta di bollo ai sensi di legge.

Roma, 19/02/2025.

Firmato: Raimondo Zagami, Notaio a Roma

La presente copia, autenticata con firma digitale del notaio in formato standard PAdES, sostituisce l'originale a tutti gli effetti di legge (art. 22 d.lgs. 82/2005).

La validità della firma digitale è verificabile tramite:

- software lettore PDF con integrate funzioni di verifica (a es. il software gratuito Adobe Acrobat Reader);
- servizio del notariato italiano disponibile on-line nel sito <http://vol.ca.notarato.it>, oppure con altro analogo servizio on line (a es. postecert.poste.it, www.firma.infocert.it);
- software di firma/verifica conforme agli standard di firma digitale.




Firmato digitalmente da
RAIMONDO ZAGAMI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
ROMA:02126441001